


2. in relazione alla **localizzazione**, si abbia l'esatto posizionamento del segnale quanto a:

- *comunicazione* strada-utente;
- *classe stradale* e dunque velocità locale predominante;
- *spazio di avvistamento*




3. in relazione all'**installazione**, sempre considerando:

a. l'ottica dell'automobilista...



...l'esatta conoscenza dell'ottica dell'automobilista consente di individuare quali elementi di contorno possono ostacolare la percettibilità del messaggio del segnale...

b. ...l'ottica del pedone (nel centro abitato)...




...analizzando il segnale stradale come idoneo perturbatore del transito dell'utenza debole, atto a costituire barriera architettonica...

c. ...la struttura del segnale...




fonte A.S.A.P.S.



...ogni segnale deve portare un solo segnale e solo in casi particolari è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno (art. 82, comma 5 d.P.R. 495/92)



d. ...le altezze e le distanze laterali...



Altezze e distanze dei segnali laterali (art. 81 req.)


- d_s : distanza del *segnale* dal ciglio del marciapiede o bordo esterno della banchina
- D_s : distanza del *sostegno* dal ciglio del marciapiede o bordo esterno della banchina
- h_p : altezza del segnale dal percorso pedonale
- h_b : altezza del segnale dalla banchina
- h_v : altezza segnali collocati al di sopra della carreggiata

e. ...le inclinazioni...



4. in relazione alla **complementarietà** con la segnaletica orizzontale e gli altri segnali verticali:

- a. l'*estensione* di un pericolo, presuppone la ripetizione del segnale dopo l'intersezione (art. 84, comma 5 reg.)...




b. va rispettata la *gerarchia segnaletica* tale che, in caso di *abbinamento* tra:



...in caso di abbinamento tra il segnale di pericolo e quello di prescrizione, il primo, deve essere installato sopra il secondo...


art. 84, comma 7 reg.



...in caso di abbinamento tra il segnale di precedenza e quello di obbligo, il primo, deve essere installato sopra il secondo...

art. 105, comma 5 reg.

c. tutti i segnali, per un medesimo tratto di strada, devono rispettare il corretto e costante dimensionamento:



dimensioni ridotte, lato 80 cm → PANNELLO 53x18 cm.
 dimensioni normali, lato 90 cm → PANNELLO 80x27 cm.
 dimensioni grandi, lato 120 cm → PANNELLO 105x35 cm.

TAB. II.1 REG.

TAB. II.10 REG.

PERICOLO




dimensioni ridotte, Ø 40 cm → PANNELLO 33x17 cm.
 dimensioni normali, Ø 60 cm → PANNELLO 50x25 cm.
 dimensioni grandi, Ø 120 cm → PANNELLO 75x33 cm.

TAB. II.2 - II.3 REG.

TAB. II.11 REG.

DIVIETO - OBBLIGO

D. le *strisce di arresto* vanno tracciate in funzione delle concrete esigenze della circolazione, in termini di *visibilità* dell'area di intersezione:



La **striscia discontinua di precedenza** è formata da figure triangolari il cui lato deve essere posizionato parallelamente all'asse stradale della strada principale: il relativo dimensionamento è funzione della classe stradale considerata: il simbolo non è obbligatorio ma quando tracciato, deve avere una distanza dalla striscia di precedenza non inferiore ai 2 m.

La **striscia di arresto** viene utilizzata:

- nelle intersezioni semaforizzate;
- negli attraversamenti pedonali;
- nelle intersezioni con presenza del segnale verticale.

Deve:

- avere spessore minimo 0.50 m;
- essere parallela all'asse stradale.

L'iscrizione sulla carreggiata deve:

- essere parallela alla striscia di separazione delle corsie;
- ad una distanza compresa tra 1 e 3 m. dalla striscia di arresto.

Il *piano di segnalamento* contempla caratteristiche:

PASSIVE

in quanto strettamente legato alla normativa:

- adeguato alle condizioni oggettive della strada;
- razionale, congruente, coerente ed omogeneo;
- prevedere segnali di preavviso, preselezione, direzione e conferma.

Così da raggiungere i seguenti comuni obiettivi:

- rendere scorrevole e informato il traffico di attraversamento;
- rendere sicuro il traffico locale, difendendolo da quello pesante in attraversamento;
- semplificare le manovre in corrispondenza di una intersezione o di un percorso lineare;
- evidenziare/verificare la possibilità di adottare percorsi alternativi per le diverse componenti del traffico.

ATTIVE

in quanto strettamente legato al *piano della mobilità*, in un rapporto di reciproca integrazione:

- i percorsi da segnalare e le indicazioni da dare derivano da una preventiva analisi della mobilità in atto nel territorio e dalla attivazione di indagini specifiche, simili a quelle del *piano del traffico*.

PROGETTO DI SEGNALETICA COME

1) *attività propedeutica*

COGNIZIONI

- conoscenza del territorio;
- analisi della mobilità (flussi e punti neri del traffico);

ELEMENTI

- classificazione delle strade;
- itinerari di attraversamento e penetrazione;
- intersezioni principali;
- destinazioni extraurbane e urbane principali;
- razionalizzazione delle manovre nelle intersezioni (riduzione dei punti di intersecazione).

2) *progettazione generale*

REQUISITI PRINCIPALI

- congruenza in qualità e quantità di segnaletica;
 - coerenza nelle informazioni fornite
- omogeneità di realizzazione

PROGETTAZIONE DIMASSIMA

- scelta della tipologia di segnaletica;
- definizione dei contenuti (preselezione, preavviso, gruppi unitari di segnalamento);
- determinazione del sostegno (laterale o portale = traffico leggero o traffico pesante).

3) *progettazione esecutiva*

ELEMENTI

- classificazione e caratteristiche della strada;
- localizzazione del segnale;
- numero righe di iscrizione;
- altezza delle lettere in funzione della distanza di leggibilità;
- definizione dei colori;
- composizione grafica.

Segnaletica e pubblicità



• Art. 39 N.C.d.S. e artt. 134 Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 23 N.C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è **soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada** nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo **nulla osta tecnico dell'ente proprietario** se la strada è statale, regionale o provinciale.

• Art. 23 N.C.d.S. e artt. 47 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

LA GIURISPRUDENZA, INSEGNA

Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada, per individuare come "strada" ai sensi dell'art. 21 "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (comma 1), è rilevante non la proprietà, ma la destinazione di essa ad uso pubblico - atteso che le strade vicinali, per definizione di proprietà privata anche se di uso pubblico, ai fini del codice "sono assimilate alle strade comunali" (comma 7) - in quanto è l'uso pubblico a rendere pertinente anche a una strada di proprietà privata le cautele imposte dall'art. 23 nella collocazione di insegne, manifesti, cartelli etc. per garantire la tutela dell'interesse alla sicurezza della pubblica circolazione sulle strade, quale ne sia la proprietà. Ne consegue che per "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari" su una strada, appartenente ad un soggetto privato ma di uso pubblico, l'autorizzazione "dell'ente proprietario della strada" prescritta dall'art. 23 dello stesso codice va richiesta, ove si tratti (come nella specie) di strada posta all'interno di centri abitati, al comune, cui è attribuita (al comma 4) la relativa competenza.

Art. 23 N.C.d.S. e artt. 47 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità



...è vietato collocare cartelli che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione...

...stanno osservandò la strada o cos'altro?...

Segnaletica e pubblicità

Art. 53 Reg.N.C.d.S. Autorizzazioni

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della **massima semplificazione** e della **determinazione dei tempi di rilascio**.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

• **Art. 23 N.C.d.S. e artt. 47 ss. Reg. N.C.d.S.**

Segnaletica e pubblicità

Art. 56 Reg.N.C.d.S. Vigilanza

1. **Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare**, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

• **Art. 23 N.C.d.S. e artt. 47 ss. Reg. N.C.d.S.**